

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017 e n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2022-189 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017 e n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*";
- il "*Piano di Tutela della Acque*" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005*";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “ Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianto per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*”;

Atteso che per l’agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina sono vigenti due Autorizzazioni Uniche Ambientali:

- n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017, recante ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all’agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina*”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. con nota Prot. Unione n. 25112 del 12/06/2017;

- n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017, recante ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 14_ID5062_ID6065 appartenente all’agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina*”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. con nota Prot. Unione n. 26159 del 19/06/2017;

Vista l’istanza per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’intero agglomerato AFC0112_Quarto mediante accorpamento delle AUA esistenti sopra richiamate e conseguente revoca delle stesse, presentata in data 23/11/2021, acquisita da Arpa e al PG/2021/179837 da HERA S.p.A. nella persona del Responsabile pro-tempore Fognatura e Depurazione Romagna di Hera S.p.A.;

Atteso che nella documentazione presentata è stato evidenziato che “*Gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive autorizzazioni vigenti.*”;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati PG/2021/182469 del 26/11/2021;

Dato atto che relativamente all’impatto acustico nelle Determinazioni soprarichiamate il Comune di Sarsina aveva preso atto delle dichiarazioni prodotte da tecnici competenti in acustica;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d’Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/12/2021 ove viene evidenziato quanto segue:
“(...) **Rilevato** che con la predetta istanza la Ditta richiede:
1. il rilascio nuova autorizzazione per l’Agglomerato AFC0112_Quarto, con unificazione delle AUA sopra richiamate, rispetto alle quali la Ditta dichiara che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti;
2. la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova;
Atteso che dal punto di vista amministrativo tale istanza comporta:

- il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico relativa all'intero agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina, precedentemente autorizzato con AUA n. 2898/2017 ed AUA n. 2942/2017;
- contestuale revoca delle AUA vigenti sopraccitate; (...);

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- **adottare e rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina;**
- **revocare le seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali vigenti:**
 - n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. con nota Prot. Unione n. 25112 del 12/06/2017;
 - n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 14_ID5062_ID6065 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. con nota Prot. Unione n. 26159 del 19/06/2017;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Fognatura e Depurazione Romagna, con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. **Di rilasciare** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
7. **Di disporre** la revoca delle seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali:

- n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. con nota Prot. Unione n. 25112 del 12/06/2017;

- n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 14_ID5062_ID6065 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. con nota Prot. Unione n. 26159 del 19/06/2017;

8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., al Comune di Sarsina, all'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena, ad ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena, ad Arpae- Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Servizio Territoriale di Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0112_Quarto – Comune di Sarsina**

A. PREMESSE

Con nota del 12/06/2017 Prot. Unione n. 25112, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Con nota del 19/06/2017 Prot. Unione n. 26159, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 14_ID5062_ID6065 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Con l'istanza presentata in data 23/11/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/179837, Hera S.p.A. richiede:

1. il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico mediante unificazione in un'unica AUA di tutti gli scarichi afferenti all'Agglomerato AFC0112-Quarto in Comune di Sarsina, precedentemente autorizzati con le AUA sopra richiamate;
2. la revoca delle AUA vigenti, ad avvenuto rilascio della nuova AUA;

A.1 Unificazione AUA n. 2898/2017 e n. 2942/2017 e contestuale revoca.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta, ovvero che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti, sussistono le condizioni per accogliere la richiesta in esame.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Arpae PGFC/2017/3931, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017;
- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Arpae PGFC/2017/3983, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017;
- presentata a supporto della presente istanza di rilascio di nuova AUA a seguito di unificazione e contestuale revoca delle AUA sopra richiamate, acquisita in data 23/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/179837, comprensiva della Planimetria in scala 1:2.000, aggiornata al 19/11/2021, recante ad oggetto "Sistema fognario dell'Agglomerato AFC0112_Quarto" (**allegata**).

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0112_Quarto autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. Scarico n. 9_ID5061_ID6064;
2. Scarico n. 14_ID5062_ID6065.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico n. 9_ID5061_ID6064

Identificativo impianto	ID5061
Provenienza	Rete Unitaria (mista)
Trattamento	Fossa Imhoff dal volume complessivo 15.000 lt di cui lt 4.300 per la fase di sedimentazione lt 10.700 per la fase di digestione
Località	Via del Lago 4 – Quarto Diga
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	747905 - 4864340
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	747876 - 4864300
Agglomerato	AFC0112_Quarto
Consistenza Agglomerato	0<C<200
Potenzialità impianto	107 AE, prevedendo due svuotamenti annui
Utenza trattata	85 AE
Corpo idrico ricettore	Fiume Savio
Bacino idrico:	Savio

Identificativo impianto	ID 6064
Provenienza	Scolmatore testa impianto a troppo pieno
Trattamento	nessuno
Località	Via del Lago

A.E. serviti	85
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm)/l/sec	0,20
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,59
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,77
Portata di sfioro l/sec	90
Rapporto di diluizione	457,41

Prescrizioni specifiche Scarico n. 9_ID5061_ID6064

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200.
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'All. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
3. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
5. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte degli scarichi. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni previste dalla relativa scheda tecnica. L'immissione in acque superficiali è ammessa solo per portate eccedenti due volte la portata Qm.
7. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
8. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
9. I pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
10. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
13. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico n. 14_ID5062_ID6065

Identificativo impianto	ID5062
Provenienza	Rete Unitaria (mista)
Trattamento	Fossa Imhoff dal volume complessivo 35.000 lt di cui lt 10.000 per la fase di sedimentazione lt 25.000 per la fase di digestione
Località	Via del Lago 4 – Quarto di Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	747772 - 4864360
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	747770 - 4864354
Agglomerato	AFC0112_Quarto
Consistenza Agglomerato	0<C<200
Potenzialità impianto	250 AE, prevedendo due svuotamenti annui
Utenza trattata	90 AE
Corpo idrico ricettore	Fiume Savio
Bacino idrico	Savio

Identificativo impianto	ID 6065
Provenienza	Scolmatore a troppo pieno
Trattamento	nessuno
Località	Via XXI marzo 1812

A.E. serviti	90
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm)/l/sec	0,21
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,63
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,81
Portata di sfioro l/sec	2.7
Rapporto di diluizione	12,96

Prescrizioni specifiche Scarico n. 14 ID5062 ID6065

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200.
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'All. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

4. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
5. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte degli scarichi. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni previste dalla relativa scheda tecnica. L'immissione in acque superficiali è ammessa solo per portate eccedenti due volte la portata Qm.
7. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
9. I pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
10. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
13. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.